

**Organizzazione****WOW GREEN HOUSE S.r.l.**

Sede Legale: via Cicerone n. 51 81031 Aversa (CE)

PARTE GENERALE

Master	V
Copia controllata	V
Copia non controllata	X
Numero della copia	1

Emissione Amministratore Unico	Data	03/04/2023	Firma	Firmato
Approvazione Amministrazione Unico	Data	03/04/2023	Firma	Firmato
Approvazione ODV	Data	03/04/2023	Firma	Firmato

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	
00	03/04/2023	Prima emissione	
00	03/04/2023	Approvazione Amministratore Unico	
00	03/04/2023	Approvazione ODV	
01	29/11/2023	Modifiche alla sezione 15 Whistleblowing	D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva 2019/1937



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.

PARTE GENERALE

Indice

1. Introduzione.....	
2. I reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.....	
3. Le sanzioni.....	
4. Il Modello di Organizzazione e Gestione.....	
5. Composizione del Modello	
6. I principi regolatori del Modello	
7. Obiettivi, finalità perseguite nell'adozione del Modello e suoi destinatari	
8. La metodologia adottata per l'adozione del Modello.....	
9. La mappatura dei processi "a rischio".....	
9.1 Analisi dei documenti aziendali e pianificazione delle interviste	
9.2 Ricostruzione della storia della Wow Green House	
9.3 Gli organi societari e gli organi di controllo.....	
9.4 La struttura organizzativa della Società.....	
10. Valutazione del rischio: identificazione e analisi dei rischi.....	
11. Attività e processi sensibili	
11.1 Posizioni organizzative sensibili.....	
12. Le fattispecie di reato realizzabili nei vari processi aziendali e le corrispondenti misure.....	
13. Analisi del sistema dei controlli esistente ("Protocolli"-SCI).....	
14. L'Organismo di vigilanza (Odv).....	
14.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza.....	
14.2. Convocazione e obbligo di riservatezza.....	
14.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza.....	
14.4. Durata in carica, sostituzione e revoca dell'Odv.....	
14.5. Le risorse dell'Organismo di vigilanza.....	
14.6 Flusso informativo dell'Odv verso il vertice societario.....	
14.7 Flusso informativo verso l'Odv.....	
15. Il whistleblowing.....	
16. Reporting e gestione dei documenti.....	
17. Formazione e informazione.....	
18. Informativa a consulenti, fornitori e partners.....	
19. Sistema disciplinare.....	
20.1 Finalità del sistema disciplinare.....	
20.2. Svolgimento del procedimento disciplinare.....	
20.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	
20.4 Misure nei confronti dei Sindaci	
20.5 Misure nei confronti di altri destinatari.....	
21. Ulteriori misure.....	

1. Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231. Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. I destinatari del Decreto in parola sono «gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1, comma 2). La disciplina non si applica invece «allo Stato, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (art. 1, comma 2).

Il D.Lgs. 231/2001 introduce dunque una particolare forma di responsabilità dell’Ente, sulla cui natura (penalistica piuttosto che amministrativa) la dottrina si è lungamente interrogata senza tuttavia giungere ad interpretazioni universalmente condivise. Per questa ragione il Legislatore ha redatto un testo normativo, quanto più autosufficiente possibile e nella relazione alla legge delegata ha esplicitamente ipotizzato la nascita di una nuova forma di responsabilità che comprende aspetti sia di carattere penale che amministrativo.

Più nello specifico, il fatto costituente reato, posto in essere da un dipendente o da un esponente di un ente integra sia un reato ascrivibile alla persona fisica, il quale soggiace alla pena corrispondente prevista dalla legge, sia un ‘illecito amministrativo’, punibile con sanzione amministrativa, per l’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso.

La responsabilità degli enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la quale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 9 ss. del decreto in parola, si configura nell’ipotesi in cui «a) [...] persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché [...] persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; o b) [...] persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)» (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001) pongano in essere uno dei cc.dd. reati presupposto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

È bene precisare che, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a), la responsabilità dell’ente è presunta e in capo a quest’ultimo grava quindi, ai fini della esclusione della relativa responsabilità, l’onere di provare che i soggetti in parola abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

L’ente è dunque responsabile se non dimostra che:

1. «l’organo dirigente ha adottato o ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 6, comma 1, lett. a);
2. «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo» (art. 6, comma 1, lett. b) e non vi è stata da parte di tale organismo alcuna carenza o insufficienza nello svolgimento dell’attività di vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d);
3. il comportamento che ha causato il reato è stato posto in essere dal soggetto in posizione apicale, il quale ha eluso «fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione» (art. 6, comma 1, lett. c).

Nel caso in cui il reato sia stato invece realizzato da un soggetto subordinato non vi è alcuna presunzione di colpa, ma è il magistrato inquirente a dover provare che la commissione del reato è stata possibile a causa della inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli organi di vertice. «In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» (art. 7, commi 2, 3 e 4).

Responsabilità dell'Ente in relazione all'autore del reato

Autore del reato

Soggetto apicale

Soggetto subordinato

Colpevolezza dell'Ente

Presunta. Spetta all'Ente l'onere di provare che i soggetti in parola abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi contraria

Non presunta. Spetta al magistrato inquirente l'onere della prova

Oggetto della prova

Esistenza di un efficace modello organizzativo

Inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali

Esclusione della responsabilità

Adozione di un efficace modello organizzativo

2. I reati presupposto del D. Lgs. 231/2001

La responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D. Lgs. 231/2001, non è prevista in relazione al compimento di tutti i reati, ma appare collegata solo ad alcune (numericamente non insignificanti) fattispecie illecite, elencate nella Sezione III del decreto. Prima di passare in rassegna il catalogo dei reati in parola (cc.dd. reati presupposto) è bene tuttavia precisare che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate allo stadio del mero tentativo, generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal dato normativo in parola. In particolare, l'art. 26, co. 1, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai sensi dell'articolo 26, «impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento».

I reati per i quali il decreto risulta applicabile sono i seguenti:

Elenco dei cc.dd. reati presupposto

«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture» (art. 24, D.Lgs. 231/01), che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o dell'Unione europea), la truffa (a danno dello Stato), la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e la frode nelle pubbliche forniture.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p., secondo cui «Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni»).

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p., secondo cui «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni

dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. secondo cui “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro”)

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n.1, c.p. che si riferisce al reato e alla relativa pena prevista nel caso in cui chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro ente pubblico o dell'Unione Europea. In tale ipotesi la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro).

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., il quale prevede l'ipotesi di truffa aggravata, qualora la fattispecie di truffa regolata dall'art. 640 c.p. sia posta in essere per ottenere erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea)

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p., il quale fa riferimento alla frode informatiche che, in questa ipotesi, rileva qualora si tratti di reato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e si configura nel caso in cui “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”).

«Delitti informatici e trattamento illecito di dati» (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis, c.p.)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.)

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

«Delitti di criminalità organizzata» (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio» (art. 25, D.Lgs. 231/01)
- Concussione (art. 317 c.p., il quale recita testualmente “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p., il quale recita che “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., secondo cui “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p., che prevede che “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio”)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p. che prevede che “La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., che dispone che “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni”)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, il quale dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi”.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p., il quale prevede che “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., il quale dispone che “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e di tutti i soggetti indicati all’art. 322 bis c.p., comma 1, dai nn. 1 a 5 quater (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p., secondo il quale “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”).

«Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01), che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.).

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.).

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

-Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

«Delitti contro l'industria e il commercio» (25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001), in particolare riferibili agli illeciti commessi nelle frodi in commercio

-Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, c.p.).

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

«Reati societari» (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., il quale dispone che “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”)

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, il quale prevede che “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”).

PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c., il quale prevede che “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”).
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c., articolo del codice civile però abrogato dall’art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c., articolo del codice civile però abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c., che sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali e con la propria condotta cagionano un danno ai soci).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c. che sanziona la condotta degli “amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli”).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c., che sanziona “gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite”).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c., che sanziona “gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge”).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c. che sanziona “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori”).
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c. che sanziona “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione”).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c., che sanziona “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori”).
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c., che sanziona “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c., che sanziona “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari”).
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c. che dispone che “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza,

espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., che al primo comma punisce “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà”)

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 –bis c.c., che sanziona “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”)

«Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali» (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)

-Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

«Delitti contro la personalità individuale» (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies, c.p.)

«Reati di abusi di mercato» (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01), che correla la responsabilità amministrativa dell’Ente alla commissione di illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)

- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187- quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

«Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)
«Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01), che correda la responsabilità amministrativa dell'ente ad operazioni di trasferimento, occultamento o utilizzo di beni di provenienza illecita
 - Ricettazione (art. 648 c.p., che sanziona chi “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p., che sanziona chi “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., il quale individua le pene applicabili a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo (co. 1) o non colposo (co. 2), “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”)
«Delitti in materia di violazione del diritto d'autore» (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001), ovvero all'utilizzo non lecito di materiale protetto da copyright
 - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
 - Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
 - Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett.

c);

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

«Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria» (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

«Reati ambientali» (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)

Reati previsti dal Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. che sanziona "chiunque abusivamente cagiona una Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,

della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata").

- Disastro ambientale consistente, alternativamente nella: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452 quater)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies, c.p. che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa)

- Delitti associativi aggravati previsti dall'art. 452-octies c.p.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta retroattività, previsto dall'art. 452 sexies c.p., secondo cui "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137):

- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (co. 2);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni da parte dell'autorità competenti (co. 3);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, previsti dagli artt. 103 e 104 (co. 11);

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5), deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Siti contaminati (art. 257):

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti

competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti senza copia cartacea della documentazione prevista all'art. 260-bis, co. 7, nonché uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della documentazione indicata nell'art. 260-bis, co. 8, fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2) (l'articolo 260, nonostante figurì ancora nell'art. 25 undecies, d.lgs. 231/2001, è stato tuttavia abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 21/2018).

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di:

- commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
- «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (art. 25-duodecies), teso allo sfruttamento di manodopera in condizioni di illegalità
- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, D.Lgs. 286/1998).
- Reato previsto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 286/1998, a mente del quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, col fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998)
- «Razzismo e xenofobia» (art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- «Reati tributari» (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- Indebita compensazione (art. 10-quater. D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- «Contrabbando» (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 che collega la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di cui al D.P.R. 23.1.1973 n. 43 (recante T.U. Disposizioni legislative in materia doganale – TULD).
- «Reati transnazionali», introdotti con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (artt. 3 e 10)
- L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della

sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10, L. 146/2006 prevede le sanzioni connesse alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dal su indicato articolo 3, in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Reati concernenti il traffico di migranti di cui agli artt. art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

3. Le sanzioni

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 comporta l'irrogazione di una serie di sanzioni la cui applicazione è rimessa all'apprezzamento e alla valutazione del Giudice.

In sintesi esse sono costituite da:

1. Sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);
2. Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17), consistenti nelle seguenti fattispecie:
 - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione di un reato;
 - c) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tuttavia, «Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva» (art. 15);

3) pubblicazione della sentenza (art. 18)

4) confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19).

Gli articoli successivi si riferiscono invece alla reiterazione dei reati (art. 20), alla pluralità di illeciti (art. 21), alla prescrizione (art. 22) e alla inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23). Tale ultima

disposizione prevede, al primo comma, che «Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

4. Il Modello di Organizzazione e Gestione

Il D.Lgs. 231/2001, oltre a prevede le fattispecie in cui è possibile ravvisare la responsabilità amministrativa dell'ente, contempla altresì la possibile esclusione della responsabilità in parola, nel caso in cui l'Ente abbia correttamente adottato ed efficacemente attuato i cc.dd. modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il compimento di reati della stessa specie di quelli eventualmente posti in essere (art. 6, comma 1; art. 7, commi 2, 3 e 4).

L'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un idoneo modello di organizzazione e gestione, sancendo che lo stesso debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il presente Modello, realizzato sulla base delle indicazioni contenute nel suindicato articolo, ha dunque quale obiettivo la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche e soprattutto attraverso un controllo ex ante, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree 'sensibili' al rischio di commissione delle fattispecie di reato indicate dalla normativa in esame, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nelle commissioni di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e amministrative, irrogabili alla Società;
- diffondere la cultura della legalità, evidenziando che i comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle Aree a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati presupposto;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

5. Composizione del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione della Wow Green House (d'ora Wow) è costituito dalla seguente documentazione:

- Linee guida di Confindustria documento utilizzato come linea guida metodologica, oltre che come riferimento per alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto;
- Analisi del rischio, elencazione delle attività/processi sensibili, ossia di quelle attività, nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito e identificazione delle misure di prevenzione;
- Codice Etico, documento che illustra i valori-guida della Società raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, e se necessario dettando specifici divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati. Come messo in rilievo in particolare nelle Linee guida 231 di Confindustria (pp. 46 ss.), elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato difatti dall'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231. Tali principi possono essere inseriti in un codice etico, il quale costituisce documento ufficiale dell'ente contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dello stesso nei confronti dei "portatori d'interesse" (ossia dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Esso rappresenta dunque uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partner. Nel Codice Etico sono reperibili le linee guida concernenti i diritti e i doveri di tutti quelli che, a vario titolo, partecipano alla vita dell'organizzazione. La Società ha adottato, unitamente al presente modello, un codice etico, che ne costituisce parte integrante;
- Modello di organizzazione e gestione, nella sua parte descrittiva, ossia il presente documento che contiene: i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio); il sistema sanzionatorio; i processi di formazione e informazione che documentano l'attività di condivisione delle regole aziendali e delle relative prescrizioni che ne derivano (sistema sanzionatorio); i flussi di informazione all'Organismo di Vigilanza, che riportano situazioni di potenziale anomalia o di palese violazione della normativa aziendale;
- La documentazione operativa interna, nonché la documentazione contrattuale (tra cui anche il CCNL applicabile) che definisce i principi generali di riferimento nella gestione dei processi aziendali.

6. I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione e applicazione del Modello si sono osservati i principi regolatori di seguito elencati:

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- separazione delle funzioni (ove possibile). Tale principio dovrà comunque consentire la

gestione efficiente dell'attività aziendale;

- definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'individuazione delle attività a rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione di uno specifico flusso informativo a carico delle singole funzioni aziendali verso l'Organismo di Vigilanza;
- la verifica dei comportamenti aziendali, mediante audit periodici mirati alla verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

7. Obiettivi, finalità perseguite nell'adozione del Modello e suoi destinatari

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela dell'immagine e della propria posizione, delle aspettative dei propri soci, dipendenti e della collettività ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro confronti, oltre che di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- offrire ai soggetti che segnalino anomalie nella gestione delle attività un adeguato grado di tutela rispetto a possibili atti ritorsivi e discriminatori di qualsivoglia genere (in conformità a quanto definito dalla Legge n. 179/2017);
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'attuazione della propria mission aziendale;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (di seguito "Destinatari").

8. La metodologia adottata per l'adozione del Modello

In conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001 (in particolare dall'art. 6) e illustrato nelle Linee Guida di Confindustria, oltre che definito da consolidata giurisprudenza, il Modello organizzativo è costruito come il risultato ultimo di una serie di attività complesse. Ciò per permettere che l'adozione del Modello possa rappresentare un effettivo ed efficace strumento di prevenzione attraverso l'adozione di

un generale, completo ed idoneo sistema di controlli interni.

Le attività per la sua implementazione sono articolate nelle seguenti fasi:

- Risk Assessment e Gap Analysis. Attraverso la conduzione di interviste con i vari responsabili di processo sulle modalità di gestione operativa degli stessi si evidenziano le attività esposte al rischio di illecito. Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure e deleghe). Sulla base dei risultati ottenuti è operato il confronto tra le procedure esistenti, il livello di controlli definiti, il grado di conoscenza e diffusione degli stessi e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività viene definita e formalizzata la gap analysis della Società, ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione.

Viene così realizzata la mappatura dei processi a rischio cioè delle attività ove è possibile il rischio di commissione dei reati. In particolare occorrerà individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato.

L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

- Definizione dei protocolli. In questa fase rientrano le seguenti attività:

- formalizzazione e/o integrazione della documentazione esistente nella Società con le attività ed i controlli definiti e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo;

- costruzione del Modello di Organizzazione e Gestione come documento di sintesi e raccordo dei principi, regole di comportamento, protocolli definiti, misure specifiche di prevenzione e controllo, organi e soggetti interessati e sistema sanzionatorio;

- definizione e aggiornamento del sistema dei flussi informativi;

- Pianificazione dell'attività di formazione differenziata e di attività di audit sui processi identificati come esposti a rischio di commissione reati.

9. La mappatura dei processi “a rischio”

9.1 Analisi dei documenti aziendali e pianificazione delle interviste

La mappatura dei processi consiste nella individuazione e conseguente elencazione dei principali processi svolti dalla società. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno alla società (utente).

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

La mappatura conduce dunque alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione, il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

Al fine di effettuare una corretta mappatura dei processi “a rischio” della Società si è proceduto, in seguito ad una prima riunione, a reperire e ad attentamente esaminare la documentazione aziendale che la Società ha ritenuto già preliminarmente rilevante, per poi procedere alla pianificazione delle interviste.

Nel processo di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del Modello e dei suoi allegati. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei principali processi che caratterizzano le attività poste in essere dalla Società.



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

In seguito allo svolgimento di interviste e all'esame della documentazione fornita è stato possibile ricostruire la storia della Società e la struttura organizzativa della stessa, fondamentali ai fini della mappatura dei processi "a rischio" e quindi della successiva identificazione dei rischi.

9.2 Ricostruzione della storia della Wow .

La Wow Green House srl nasce nel 2019 come parte integrante del Gruppo WOW, sinonimo di successo oltre che di esperienza ventennale a livello nazionale.

Questo grande ed ambizioso progetto imprenditoriale dei soci volto a raggiungere, attraverso le più innovative opportunità imprenditoriali offerte dalla "green economy", il giusto connubio tra profitto e salvaguardia del pianeta.

9.3 Gli organi societari e gli organi di controllo

In Wow gli organi societari sono costituiti dall'Assemblea dei Soci, mentre l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico.

9.4 La struttura organizzativa della Società

La struttura organizzativa della Società è articolata in una sede legale, sita in via Cicerone 51, Aversa (CE)

10. Analisi del sistema dei controlli esistente ("Protocolli"- SCI)

Questa fase della gestione del rischio, individuata nelle Linee guida Confindustria, consiste nella individuazione all'interno della Società del sistema di controlli esistente, al fine di verificare la effettiva capacità dello stesso di ridurre i rischi identificati. Attraverso quest'attività di analisi è possibile mettere in evidenza se il rischio esistente si configuri o meno come un rischio accettabile.

Un rischio è accettabile, secondo quanto si legge nelle Linee guida di Confindustria, quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Nel caso dei reati dolosi la soglia di accettabilità è costituita da un sistema di preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente; nel caso invece di quelli colposi, la soglia del rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231 da parte dell'Organismo di vigilanza. I modelli di organizzazione e gestione devono essere quindi idonei a prevenire i reati sia dolosi che colposi e a ridurre il rischio ad un livello accettabile e, per questo, il primo obiettivo del presente modello è quello della procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato.

Sicché, nel caso in cui, al netto del sistema dei controlli esistenti, il rischio emerso appare accettabile, ciò vorrà dire che è presente un sistema di controlli in grado di prevenire i rischi. Qualora dall'analisi in parola emergesse invece un rischio 'non accettabile' si ravviserebbe la necessità di elaborazione di un sistema di adeguamento del sistema di controllo preventivo.

A tal fine, dopo aver individuato, guardando anche il sistema dei controlli esistenti, i processi a rischio e identificato i rischi di commissione dei reati esistenti si è proceduto ad individuare le ulteriori misure di prevenzione necessarie che saranno implementate.

11. Attività e processi sensibili

I processi definiti all'interno della Società possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per sè stesse esposte al



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

rischio di commissione di illecito. Ad esempio, la richiesta di finanziamenti allo Stato, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;

- esposizione strumentale, se il processo di per sè stesso non è esposto a rischio di illecito, ma lo è il suo risultato. Ad esempio: la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;

- nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

Alla luce dell'analisi di rischio svolta, ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano concretamente rilevanti per la Società i seguenti reati riferiti ai corrispondenti processi (processi di riferimento).

Reati ex D.Lgs. 231/2001

Processi di riferimento

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa
- Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale
- Rapporti con la PA in occasione di ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, SSL,

ambiente)

- Rapporti istituzionali con PA per la tutela degli interessi societari
- Rapporti con la PA per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, o concessioni
- Rapporti con autorità giudiziarie
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Selezione del personale

- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)
 - Gestione formazione
 - Assetto organizzativo, poteri e deleghe
 - Procedimento di nomina di soggetti apicali
 - Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
 - Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
 - Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
 - Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscali
 - Verifica delle giacenze e dell'inventario

Reati di falso nummario e segni di riconoscimento (art. 25 bis)

- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione ciclo attivo e passivo

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Verifica delle giacenze e dell'inventario

Reati societari (art. 25 - ter)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Controllo di gestione
- Gestione del rapporto con Collegio Sindacale
- Predisposizione del bilancio
- Gestione sinistri
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe

- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi
- Verifica delle giacenze e dell'inventario
- Ripartizione degli utili

Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)

Delitti contro la personalità individuale
(art. 25 quater 1 e 25 quinquies)

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Selezione del personale
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)

Reati di abuso di mercato

(art. 25 sexies – 187 quinquies TUF)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

Reati in materia di SSL (art. 25-septies)

- Struttura organizzativa
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione emergenze e sinistri
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari

- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Verifica giacenza e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Attività di gestione della comunicazione organizzativa
- Attività di formazione

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Rapporti con autorità giudiziarie

Reati ambientali (art 25-undecies)

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto materie prime
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione hardware, software e beni connessi
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione del ciclo dei rifiuti
- Attività di smaltimento prodotti
- Attività di produzione

Impiego di cittadini irregolari (art. 25-duodecies)

- Selezione del personale

Razzismo e xenofobia
(art. 25-terdecies)

- Selezione del personale
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies; D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

- Gestione scritture contabili
- Gestione dei flussi finanziari
- Predisposizione bilancio
- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)



- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione rapporti con il Collegio Sindacale

Contrabbando

(art. 25-sexiesdecies; D.P.R. 23 gennaio, 1973 n. 43)

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto e vendita di beni
- Verifica giacenze e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività

Reati transnazionali

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Selezione del personale

I risultati dell'attività di mappatura hanno consentito di:

- identificare le unità organizzative della Società che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di commissione (o tentativo) di reati definiti nel D.Lgs.231/01;

- individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
- delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- individuare le misure;

11.1 Posizioni organizzative sensibili

Componenti dell'Assemblea dei soci

Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Collaboratori e personale dipendente

Referente servizi informatici/informativi

Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di servizi ed interventi

Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni di che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito.

12. Le fattispecie di reato realizzabili nei vari processi aziendali e le corrispondenti misure

I reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25, D. lgs. 231/2001)

La definizione di Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intende si intendono generalmente tutti i soggetti indicati nell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001. Tale nozione è stata talvolta estesa anche a soggetti che sono sottoposti alla normativa pubblicistica in ragione dell'attività esercitata, connessa con la cura dell'interesse pubblico.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono quelle dei "pubblici ufficiali" e degli

“incaricati di pubblico servizio”, distinguendosi, questi ultimi, in pubblici impiegati e non.

L'esposizione al rischio

Tenuto conto dei rapporti che la Società intrattiene con le Pubbliche Amministrazioni, vengono delineate le seguenti attività a rischio:

- Gestione acquisti beni e servizi;
- Gestione ciclo attivo e passivo;
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Selezione del personale
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa
- Gestione del rapporto con Collegio Sindacale
- Rapporti con la PA in occasione di ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, SSL, ambiente)
- Rapporti istituzionali con PA per la tutela degli interessi societari
- Rapporti con la PA per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, o concessioni
- Rapporti con autorità giudiziarie
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

In riferimento alle attività individuate sono astrattamente ipotizzabili a carico della Società i reati di:

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il delitto in esame si perfeziona anche se viene distratta per altri fini, solo una parte dei fondi ricevuti, così come potrebbe accadere laddove parte del finanziamento destinato ad un corso di formazione comunque realizzato, venisse diversamente impiegata. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'impiego, non con l'ottenimento dei fondi, questo può concretarsi anche con riferimento a finanziamenti ricevuti in passato.

Alla responsabilità penale della persona fisica può affiancarsi quindi la responsabilità amministrativa dell'ente se l'autore del reato, soggetto apicale o subordinato, abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Esempio: fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Occorre evidenziare che, per l'integrazione del delitto in esame, è necessaria e sufficiente la semplice presentazione od utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti fatti non veri, oppure l'omissione di dovute e necessarie informazioni.

Il reato si differenzia dalla malversazione in quanto quest'ultima presuppone una legittima erogazione del contributo ed un'illegittima (ed illecita) sua destinazione, mentre nel delitto in argomento l'illegittimità (e l'illiceità) sono ab origine, postulando la norma un'illegittima (ed illecita) percezione dell'erogazione.

- Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti per l'erogazione di finanziamenti pubblici, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il finanziamento

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico. In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente

- Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. Esempio: un dirigente della Società offre una somma di denaro ad un funzionario pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'erogazione di un finanziamento pubblico)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai danni della Pubblica Amministrazione, la Società adotta le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Codice Etico che vieta espressamente tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali di carriera per sé o terzi.
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo.
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie.
- Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore.
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".
- Individuazione delle figure aziendali che possono richiedere e affidare incarichi di consulenza professionale.
- Contrattualizzazione dei rapporti con consulenti e collaboratori.
- Sistema dei flussi verso l'OdV.



Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis, D.L. gs. 231/2001)

I reati informatici si sostanziano in tutte quelle attività volte alla manipolazione, intercettazione o danneggiamento di dati e sistemi informatici, indipendentemente dal fatto che la loro natura o destinazione sia privata (es. concorrenti di mercato) o pubblica.

L'esposizione al rischio:

Tra le attività a rischio vengono individuate le seguenti:

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi

I reati realizzabili sono i seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art 615 ter c.p.).

Tale fattispecie si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

La norma intende proteggere da un punto di vista generale l'accesso e la permanenza non autorizzata indipendentemente dal fine, ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Si tratta dell'accesso illegale, intenzionale (e senza diritto), a tutto o a parte di un sistema informatico ad adempimento accesso che può avvenire attraverso il furto di codici/credenziali di accesso

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater).

Tale norma sanziona la condotta di chiunque, "al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo."

La norma, reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi sopraccitati, purché sussista l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno delle azioni più innanzi indicate.

Esempio: è il caso dell'hacker che opera su commissione, ma anche dell'ex dipendente che fornisce le istruzioni sull'accesso ai server.

- Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.).

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati (ad esempio la diffusione di programmi atti a cagionare un danno ai concorrenti dell'impresa mediante posta elettronica) o la distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è sanzionato dall'art 617 quater, c.p.

Si tratta delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche.

Il reato si perfeziona con la semplice condotta atta a danneggiare, per tale ragione la responsabilità dell'ente si configura con il semplice interesse di questo.

- Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Si tratta delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche.

- Falso ideologico in documenti informatici (art 491 bis, c.p.).

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Misure per la prevenzione

La Società adotta le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Rispetto del Codice etico
- Predisposizione di una Privacy Policy e Cookie Policy
- Programmazione di controlli periodici sulla regolarità dei software e sulla profilazione degli utenti per accesso ai dati

- Corretta tenuta dei dati e della loro archiviazione
- Predisposizione di un Documento Programmatico di Sicurezza
- Inserimento di una clausola di riservatezza e di rispetto dei principi di correttezza e sicurezza nei contratti per l'affidamento della gestione dell'infrastruttura hardware e del software aziendale
- Formalizzazione di una periodica attività di controllo della corretta gestione dei sistemi informatici anche da parte del titolare del trattamento
- Formalizzazione di un sistema di deleghe e procure

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

L'estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato è tesa a contrastare la commissione di qualsiasi tipologia di reato, purché in forma associativa, ovvero con il concorso stabile, continuativo e organizzato di almeno tre soggetti.

L'esposizione al rischio

In relazione alle fattispecie di reato dei delitti di criminalità organizzata e all'attività svolta dalla Società vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione e controllo dei flussi finanziari
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Selezione del personale
- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)
- Gestione formazione
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe
- Procedimento di nomina di soggetti apicali
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscali
- Verifica delle giacenze e dell'inventario

I reati realizzabili sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) che si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati di criminalità organizzata la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Rispetto del Codice Etico
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Rispetto dello Statuto Aziendale
- Adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti
- Obbligo, da parte del fornitore e/o dei partner commerciali, di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a loro carico per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231
- Inserimento nei contratti con i fornitori e/o con i partner commerciali di clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice e/o il partner commerciale, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie
- Verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità
- Introduzione dell'obbligo da parte dei vertici della Società di rendere dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di procedimenti penali a proprio carico in riferimento ai reati sopra indicati

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'ente può derivare dalla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi.

L'esposizione al rischio

In relazione alle fattispecie di reato previste dalla norma, le attività sensibili sono le seguenti:

- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione ciclo attivo e passivo

Rispetto alle attività sopra elencate i reati realizzabili sono i seguenti:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Tale fattispecie si verifica allorché si spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

La gestione del flusso di denaro contante e di piccola cassa può difatti portare alla realizzazione di tale fattispecie illecita.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma sanziona "chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un

terzo”.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

Ad esempio è possibile che nell'espletamento di attività amministrative e di gestione contabile si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Tale fattispecie si realizza o mediante la contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o mediante l'uso di tali marchi.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

È possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (Regione, Provincia e Comuni) o di partner di progetto (Comuni, cooperative, associazioni, altri enti) in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

Misure di prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati sopra indicati la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e in specifici Regolamenti dell'Azienda
- Tracciabilità del prodotto
- Formalizzazione di specifiche procedure di controllo sulla provenienza e l'utilizzo di marchi o segni distintivi
- Verifiche su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati
- Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti
- Inserimento, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, di specifiche clausole con cui il venditore attesti di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico su marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; che marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione
- Obbligo di acquisizione di certificato carichi pendenti e casellario giudiziario dei dipendenti addetti alla produzione
- Divieto di impiego di dipendenti che abbiano commesso alcuni dei reati sopra menzionati

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1, D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-bis del D. Lgs 231/2001 individua una serie di fattispecie penalmente rilevanti compiute a danno dell'industria e del commercio.

L'esposizione al rischio

In relazione alla specifica attività svolta dalla Società, vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività

- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Verifica delle giacenze e dell'inventario

I reati che possono venir in rilievo sono i seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale fattispecie viene in rilievo qualora taluno adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato in questione si configura quando taluno nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

L'illecita concorrenza rilevante penalmente richiede che l'illiceità derivi da un atto di minaccia o violenza e presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie penalmente rilevante riguarda chiunque danneggi l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Si realizza mediante la consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale fattispecie si realizza con la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

È sanzionata la fabbricazione o l'utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Misure di prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati contro l'industria e il commercio la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e nei Regolamenti dell'Azienda.
- Attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto
- Formalizzazione di apposite procure per assicurare la qualità dei prodotti e per assicurare la conformità a legge dei prodotti e delle materie prime
- Formalizzazione di apposite procedure aziendali per la gestione del sistema qualità
- Svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registratori



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

- Attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni
- Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti
- Inserimento nei contratti stipulati di clausole che prevedano il divieto di divulgazione di segreti aziendali e che impegnino i dipendenti, in caso di dimissioni e/o licenziamento a non divulgare i segreti aziendali ad imprese concorrenti
- Inserimento nei contratti con i Clienti e/o partner commerciali delle caratteristiche del prodotto, dell'origine dello stesso, del tipo di materiale utilizzato e di tutte le informazioni necessarie per prevenire i su indicati reati
- Obbligo di acquisizione di certificato carichi pendenti e casellario giudiziario dei dipendenti addetti alla produzione
- Divieto di impiego di dipendenti che abbiano commesso alcuni dei reati sopra menzionati

I reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

La tipologia dei reati in oggetto è di particolare rilevanza sia per la frequenza di attività che espongono a rischio la Società che per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell'intero mercato, ecc.

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commissione dei reati in oggetto sono:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Controllo di gestione
- Gestione del rapporto con Collegio Sindacale e Società di Revisione
- Predisposizione del bilancio
- Gestione sinistri
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi
- Verifica delle giacenze e dell'inventario
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Ripartizione degli utili

Nelle attività sopra elencate potrebbero configurarsi in capo alla Società i seguenti reati (sempreché realizzati nell'interesse della stessa):

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi),

dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene. La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ad esempio è possibile che in documenti contabili dell'Azienda vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Azienda.

- Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- Falsità nelle relazioni sociali o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Tale fattispecie è reato proprio, cioè a dire è un reato che può essere commesso solo da soggetti qualificati, nella specie dai responsabili della revisione. Tuttavia, i soggetti contemplati dal Decreto (soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro) possono concorrere ex art. 110 c.p. alla realizzazione degli stessi laddove vi sia un loro coinvolgimento (istigazione, determinazione e/o partecipazione) nella commissione del reato "proprio".

Anche in questo caso la condotta sanzionabile viene articolata in due diverse ipotesi, la falsa attestazione e l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione. I veicoli informativi sono costituiti dalle relazioni o dalle altre comunicazioni. Al perfezionamento del reato si rende necessaria la consapevolezza della falsità, il fine di procurare a sé o altri un profitto ingiusto, l'intenzione di trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e l'idoneità a trarre costoro in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione.

L'aver cagionato un danno è requisito non richiesto al perfezionamento della fattispecie, ma il suo verificarsi comporta un aumento sia della pena prevista per il suo autore (ed il mutamento del tipo di illecito, da contravvenzione a delitto), che della sanzione amministrativa a carico dell'ente, sanzione che si rende applicabile, in presenza dei presupposti richiesti dal D. Lgs 231/2001, se il reato è commesso nell'interesse della società stessa.

Esempio: un responsabile della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società eviti il forte deprezzamento nel valore del rispettivo titolo.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2626 c.c. sanziona due diverse condotte: la restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti ai soci e la liberazione di costoro dall'obbligo di conferimento, siano esse reali o simulate (ad esempio, nel primo caso, attraverso la concessione di prestiti fittizi o contratti di scambio sperequati in danno della società, oppure, nel secondo caso, attraverso la compensazione del debito del socio relativo al conferimento con un credito sociale fittizio).

La condotta assume rilevanza penale solo quando la restituzione o il conferimento avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tal fattispecie si configura in caso di ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di ripartizione, sempre da parte degli amministratori, di riserve, anche costituite con utili, non distribuibili per legge.

È prevista quale causa estintiva del reato la restituzione o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta dell'Amministratore Unico, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie delittuosa si configura allorché il capitale sociale venga formato o aumentato fittiziamente mediante: l'attribuzione di azioni o quote sociali ad una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il dolo è specifico, in quanto la norma prevede che il soggetto attivo agisca allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Esempio: L'Amministrazione Unica della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole all'assemblea predisporre e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Amministratore Unico intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena

se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

- Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette danaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Rispetto dello Statuto Aziendale
- Tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese dall'Amministratore Unico e/o dall'Assemblea dei Soci
- Istituzione di riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della normativa vigente
 - Archiviazione e conservazione nei termini previsti dalla legge dei libri sociali obbligatori
 - Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie
 - Strumenti di controllo e tracciabilità delle attività di verifica sui dai contabili
 - Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse
 - Adozione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi nonché il processo di selezione e qualifica dei fornitori
 - Predisposizione di clausole contrattuali standardizzate per la formazione dei contratti relativi all'assunzione del personale dipendente
 - Procedura formalizzata per la gestione dei pagamenti, che prevede segregazione dei compiti e tracciabilità degli stessi

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)

La Società valuta come molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene opportuno esplicitare i settori in cui è possibile il rischio, seppur minimo, di commissione di tali reati:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)

- Gestione sistemi telematici (internet)

Misure di prevenzione

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni, enti e soggetti esterni, la

Società si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa la loro affidabilità e correttezza
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1. e 25 quinquies)

Tale categoria ricomprende una serie di reati che risultano di difficile realizzazione nell'interesse o a vantaggio della Società ma cionondimeno è opportuno delineare le possibili attività in cui tali illeciti possono venire in rilievo:

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Selezione del personale
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)

I reati ipotizzabili sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma disciplina le ipotesi di esercizio su un terzo di poteri analoghi al diritto di proprietà, la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione continuativa (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento dell'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona).

Ai fini del perfezionamento del reato occorre che il terzo venga costretto a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni di sfruttamento. La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) La norma sanziona la condotta di chi consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.

Misure per la prevenzione

- Rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel Codice etico

Reati di abuso di mercato (art. 26 sexies, D.Lgs. 231/2001)

I reati di abuso di mercato vanno distinti in due fattispecie previste agli artt. 184 e 185 del D. Lgs 24.2.98 n. 58 come modificato dall'art 9. L. 62/05 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF), ovvero: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commissione dei reati in oggetto sono:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale e Revisore legale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

I reati ipotizzabili sono i seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale fattispecie si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione

della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate.

Esempio: l'Amministratore Delegato della Società utilizza le informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione per compiere per sé o per altri, una delle operazioni ex art. 184 TUIF.

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale fattispecie si realizza qualora taluno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Esempio: il direttore finanziario della società compie operazioni fittizie allo scopo di alterare il prezzo di un'obbligazione emessa dalla società.

Va segnalato come secondo la nuova disciplina, la Società possa essere considerata responsabile non solo per le ipotesi di reato appena analizzate (artt. 184 e 185 TUF) ma anche ove le stesse condotte, identiche nelle modalità comportamentali e difficilmente distinguibili anche in punto elemento soggettivo, non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (artt. 187-bis e 187-ter TUF) in forza dell'espresso richiamo dell'art. 187-quinquies del TUF.

Misure di prevenzione

- Rispetto delle procedure indicate nel Codice etico
- Obblighi informativi nei confronti di tutto il personale
- Rispetto della normativa vigente

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]”

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

“Il delitto:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o

pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'esposizione al rischio

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte della Società, il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

- le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi.
- le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficace attuazione potrebbe integrare la responsabilità della Società nell'ambito della Responsabilità della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del servizio.

Le attività individuate sono dunque le seguenti:

- Struttura organizzativa
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione emergenze e sinistri
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08. Esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Obbligo di rispettare la normativa e le procedure aziendali interne per la protezione individuale e collettiva
- Divieto di adozione di comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza;

- Obbligo di utilizzo in modo appropriato e corretto dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione;
- Obbligo di segnalare, senza indugio, in ragione delle responsabilità attribuite le anomalie, nonché le eventuali altre situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza
- Obbligo di sottoposizione ai controlli sanitari previsti
- Formazione
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Definizione dei ruoli e responsabilità nella gestione degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare:
 - individuazione dei rischi;
 - gestione delle emergenze e degli infortuni;
 - sorveglianza sanitaria;
 - informazione e formazione del personale
 - Predisposizione di un piano di Emergenza:
 - Formalizzazione in specifici manuali dei rischi connessi all'utilizzo degli impianti
 - Formalizzazione delle procedure di sicurezza
 - Rispetto di tutte le procedure implementate dalla Società per il rispetto del D.Lgs. 81/2008
 - Rispetto delle procedure formalizzate per la selezione del personale

I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita (art. 25 octies, D lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/01 può sorgere non solo per le attività derivanti da riciclaggio finanziario, autoriciclaggio, ma anche nel caso in cui la Società approvvigioni beni o servizi di natura illecita.

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio reati in oggetto sono:

- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Verifica giacenza e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti

In riferimento alle attività svolte i reati che possono venire in rilievo sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie ricorre quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri. È prevista una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità.

Esempio: un dirigente della società decide di acquistare direttamente macchinari di produzione di sicura provenienza illecita, in tal modo risparmiando sensibilmente sul prezzo.

- Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando taluno, essendo a conoscenza della provenienza illecita, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) s

La norma in parola sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'elemento differenziatore di quest'ultima fattispecie di reato rispetto al reato di ricettazione, risiede sia nel nesso funzionale (cioè l'impiego in attività economiche o finanziarie), sia nella assenza del profitto essendo sufficiente la conoscenza della provenienza illecita. Esempio: i dirigenti di una società decidono di acquistare un software di nuova creazione sul mercato clandestino al solo fine di migliorare le loro performance operative.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) sanziona la condotta di chi impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative.

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie.
- Strumenti di controllo e tracciabilità delle attività di verifica sui dati contabili
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari
- Verifica della regolarità dei pagamenti
- Rispetto della procedura formalizzata per la gestione dei pagamenti, in virtù della quale è prevista la segregazione dei compiti e la tracciabilità dei pagamenti
- Affidamento ad una società di servizi della gestione commerciale della Società

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 richiama alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L.633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno.

L'esposizione al rischio

Per la tipologia dell'attività svolta i processi esposti al rischio di commissione dei reati in oggetto sono:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Attività di gestione della comunicazione organizzativa
- Attività di formazione

Sono astrattamente ipotizzabili a carico della Società i reati di:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).

- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione,



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).

- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);

Misure per la prevenzione

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico
- Controlli periodici sui sistemi informatici
- Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali
- Obbligo riservatezza in relazione alle opere coperte dal diritto d'autore
- Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti

d'autore

• Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.

- Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti

Il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati "contro l'amministrazione della giustizia", quei reati cioè il cui carattere specifico fa sì che non siano genericamente contemplati tra i reati contro la Pubblica Amministrazione; è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare l'esposizione al rischio verso il reato in oggetto ogni qual volta la Società sia chiamata come "parte" in un procedimento penale od abbia un qualche interesse nello stesso.

Misure per la prevenzione

Rispetto del Codice etico

Reati ambientali (art. 25 undecies, D lgs. 231/2001)

I reati ambientali prevedono sia illeciti volti al danneggiamento e sfruttamento di flora e fauna (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie vegetali o animali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), che al danneggiamento ambientale (scarico non autorizzato di acque reflue industriali, superamento dei valori limite di qualità dell'aria, inquinamento doloso e colposo) che alla violazione esplicita della normativa applicabile (attività di gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, attività organizzata per traffici illeciti di rifiuti).

L'esposizione a rischio

L'esposizione al rischio di commissione dei reati in materia ambientale è legata alle seguenti attività:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto materie prime
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione hardware, software e beni connessi
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività di smaltimento prodotti
- Gestione ciclo rifiuti
- Attività di produzione

Le fattispecie di reato ritenute applicabili sono le seguenti:

Reati previsti dal Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. che sanziona “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”).

- Disastro ambientale consistente, alternativamente nella: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452 quater).

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies, c.p. che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa).

Ad esempio tali fattispecie possono venire in rilievo nel caso di sversamento di scarti di produzione o di altri materiali inquinanti nelle acque di un fiume presente in prossimità dell'impianto di produzione.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta retroattività, previsto dall'art. 452 sexies c.p., secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137):

- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (co. 2);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni da parte dell'autorità competenti (co. 3);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, previsti dagli artt. 103 e 104 (co. 11);

Siti contaminati (art. 257):

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di:

- commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita
- Rispetto delle procedure e dei protocolli di riferimento in materia ambientale
- Rispetto delle procedure contenute nelle autorizzazioni rilasciate
- Verifica della provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. lgs. 231/2001)

Il rilascio del permesso di soggiorno concreta un vero e proprio effetto costitutivo della legittimazione dello straniero al lavoro, momento prima del quale non è per nulla possibile stipulare rapporti leciti (a pena di commissione del reato in oggetto). Viene dunque individuato nella pronta verifica della regolarità del soggiorno il bene giuridico tutelato dalla norma.

Il soggetto attivo del reato è il datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza assimila nel concetto di datore di lavoro qualsiasi soggetto che "assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura".

Presupposto del reato è l'impiego alle proprie dipendenze di un cittadino straniero.

L'esposizione al rischio

Le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzata la fattispecie di reato richiamata dall'articoli 25-duodecies d.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla gestione del processo di assunzione e gestione amministrativa del personale dipendente e di collaboratori extracomunitari.

Misure per la prevenzione

- Predisposizione di specifiche procedure per l'assunzione di lavoratori stranieri
- Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori
- Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.)

Xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001)

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato "Xenofobia e Razzismo" elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

L'esposizione al rischio

Le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente esser realizzata la fattispecie di reato richiamata dall'articoli 25-terdecies d.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla gestione del processo di assunzione e gestione amministrativa del personale dipendente nonché nell'Attività di comunicazione esterna e marketing.

Misure per la prevenzione

- Controlli sulla campagna di marketing
- Rispetto del Codice etico
- Predisposizione di contratti di lavoro standardizzati

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

L'introduzione di tale categoria di reati è intervenuta solo di recente ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies (di recente integrato ad opera del D.lgs del 14 luglio 2020, n. 75).

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commissione dei reati in oggetto sono:

- Gestione scritture contabili
- Gestione dei flussi finanziari
- Predisposizione bilancio
- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e il revisore legale

Le fattispecie penalmente rilevanti che possono venire in rilievo sono le seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000).

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- Indebita compensazione (art. 10-quater. D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Misure di prevenzione

- Rispetto del Codice etico
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo

controllo

- Archiviazione e conservazione nei termini previsti dalla legge dei libri sociali obbligatori
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie
- Strumenti di controllo e tracciabilità delle attività di verifica sui dai contabili
- Trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale
- Rispetto dello Statuto Aziendale
- Tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese dall'Amministratore Unico e/o dall'Assemblea dei Soci

dall'Assemblea dei Soci

- Istituzione di riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della normativa vigente
- Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse
- Procedura formalizzata per la gestione dei pagamenti, che prevede segregazione dei compiti e tracciabilità degli stessi

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Tale articolo è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. La norma collega la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di cui al D.P.R. 23.1.1973 n. 43 (recante T.U. Disposizioni legislative in materia doganale – TULD).

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commissione dei reati in oggetto sono:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto e vendita di beni
- Verifica giacenze e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività

Misure di prevenzione

- Tracciabilità dei prodotti
- Rispetto della normativa in materia doganale

Reati transnazionali introdotti con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (artt. 3 e 10)

L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della

sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10, L. 146/2006 prevede le sanzioni connesse alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dal su indicato articolo 3, in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10. Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

L'esposizione al rischio

In relazione ai reati sopra esposti, i settori di interesse in cui tali fattispecie sarebbero in astratto realizzabili sono i seguenti:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Selezione del personale

Misure di prevenzione

Si rimanda alle misure adottate in riferimento ai specifici reati richiamati

Gli altri reati

Dall'analisi svolta è possibile affermare che la Società non risulta significativamente esposta alle seguenti fattispecie: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" (Art. 25 quaterdecies, D.lgs. 231/2001). Non risultando la Società significativamente esposta ai reati di cui sopra, non vengono implementati controlli aggiuntivi oltre a quanto eventualmente previsto dal Codice Etico adottato, dai documenti interni e dalle procedure adottate.

13. Struttura modulare del sistema dei controlli

La Società è soggetta ad un complesso sistema di regole provenienti da diverse fonti interne e modulato su livelli diversi. La conseguenza è un sistema normativo basato sulla modularità coerente con la logica organizzativa, ove a documenti di livello diverso competono ruoli distinti:

- Codice Etico: rappresenta uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partner. Nel Codice Etico sono reperibili le linee guida concernenti i diritti e i doveri di tutti quelli che, a vario titolo, partecipano alla vita dell'organizzazione.

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: definisce le linee guida adottate dalla Società nella costruzione del proprio Modello, e descrive il sistema di controllo interno, con particolare riferimento:

- alla metodologia di analisi dei rischi e per la costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- al sistema dei controlli interni;
- ai principi di nomina, composizione e ruolo e responsabilità dell'OdV;
- al sistema disciplinare;
- alla programmazione delle attività di informazione e formazione.

- Sistema delle Procure: attribuite in coerenza con le mansioni e le funzioni aziendali ricoperte.

- Procedure aziendali: individuano le modalità operative per il corretto svolgimento delle attività nelle singole funzioni, l'insieme delle relative misure organizzative, preventive e di controllo.
- Sistema delle verifiche: facoltà della Società di esercitare attività di verifica interna sul rispetto del Codice Etico nonché del Modello adottato dalla stessa.
- Certificazione di bilancio e controllo di gestione sull'attività attraverso modalità di pianificazione e reporting economico-finanziario.

14. L'Organismo di vigilanza (Odv)

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231 prevede che la Società non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La legge non fornisce indicazioni puntuali in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza e si è reputato opportuno che l'organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura monocratica. Lo stesso è individuato dall'Amministratore, che ne stabilisce anche il compenso e la durata.

L'OdV deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l'espletamento di tale funzione. Autonomia, indipendenza e professionalità.

L'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Deve essere garantito dunque che l'Organismo abbia autonoma iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

A tal fine è previsto che l'Odv:

- sia privo di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio di reato nella funzione in cui opera, e non abbia possibilità di ingerenza nell'operatività della Società;
- non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società;
- nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- ponga in essere attività non sindacabili da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

Per quanto riguarda invece il requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda una professionalità adeguata, con particolare riferimento all'attività di consulenza e alle conoscenze tecniche specifiche idonee ad assicurare l'efficacia dell'attività di controllo e del potere propositivo ad esso demandato.

Continuità dell'azione

È necessario predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello che si occupi altresì di curare la documentazione dell'attività svolta. La continuità dell'attività svolta deve essere assicurata anche tramite la garanzia di un incarico la cui durata non può essere inferiore ad un anno. L'Odv può essere revocato solo nel caso in cui vi sia una giusta causa.

14.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

L'OdV è un organo di natura monocratica.

I criteri cui la Società si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

- composizione monocratica;
- risorse professionali interne ed esterne;
- assenza di un potenziale conflitto di interesse;
- competenze dei singoli membri.

Il Presidente dell'OdV è nominato dall'organo amministrativo con delibera con cui ne vengono indicati compiti e poteri, la durata dell'incarico ed il compenso, nonché il budget attribuito all'Organismo nominato.

La delibera di nomina è comunicata tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.

14.2. Convocazione e obbligo di riservatezza

L'OdV si riunisce tutte le volte in cui lo stesso ne ravvisi la necessità o l'Organo amministrativo lo richieda o, comunque, almeno tre volte l'anno. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

L'OdV deve assicurare la riservatezza delle informazioni, in particolare se relative a presunte violazioni del Modello. Inoltre, l'OdV si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli cui all'art. 6 o, comunque, per scopi non conformi a quelli propri del suo ufficio. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità alla disciplina prevista in materia di tutela dei dati personali (ossia al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Per questa ragione l'OdV ha il dovere di coordinarsi con il titolare del trattamento e con il responsabile del trattamento, al fine di trattare correttamente i dati personali e nel rispetto della normativa vigente.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.

14.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'OdV, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, D.Lgs. 231/2001 all'OdV fanno capo i seguenti compiti:

- a) curare l'aggiornamento del modello;
- b) garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società, tramite la redazione e la distribuzione dell'apposita reportistica;
- c) predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del modello);
- d) eseguire un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori della Società, in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza del D.Lgs e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (sistema di gestione, Codice Etico, analisi di rischio etc.);
 - ✓ vigilare sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello;
 - ✓ programmando l'attività di verifica e ispettiva e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti;
 - ✓ effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza codice etico, ecc.);
 - ✓ effettuando incontri periodici con le strutture di Vertice, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del modello di gestione;
 - ✓ promuovendo incontri con l'Organo amministrativo, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere su materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del modello di gestione;
- e) verificare l'effettività del Modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- f) proporre al vertice aziendale le procedure sanzionatorie in caso di comportamenti illeciti o non conformi al Modello adottato o al Codice Etico;
 - ✓ curare l'aggiornamento del modello;



- ✓ valutando unitamente alle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del modello,
- ✓ valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termine di loro impatto sul modello gestionale,
- ✓ predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio,
- ✓ proponendo all'Organo amministrativo, le modifiche al modello rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati,
- ✓ proponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di ridefinizione del rischio.

È bene peraltro precisare che, in merito all'aggiornamento del Modello, l'OdV, qualora lo ritenga opportuno è tenuto a proporre le modifiche e l'aggiornamento all'Organo competente, ossia all'Amministratore della Società.

La funzione di vigilanza è estesa anche al Codice etico

Nello svolgimento dei suoi compiti l'OdV è tenuto a:

- documentare tutte le attività svolte ed i provvedimenti adottati;
- documentare le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la tracciabilità degli interventi;
- registrare e conservare tutta la documentazione.
- Per lo svolgimento delle proprie funzioni all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri di vigilanza necessari a:
 - effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune;
 - accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società;
 - avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le Strutture della Società e di consulenti esterni. La nomina di consulenti esterni, così come qualsivoglia ulteriore attività necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico di OdV, potrà avvenire grazie all'assegnazione all'Organismo in parola, su proposta dello stesso, di un budget da parte dell'Organo amministrativo (si v. Linee guida Confindustria);
 - disporre direttamente delle risorse finanziarie stanziare.
 - L'OdV relaziona per iscritto sull'attività compiuta, descrivendo la propria attività, le criticità evidenziate nel corso dei controlli, le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia del modello, l'accertamento dei comportamenti in difformità a questo, l'eventuale carente collaborazione riscontrata in società. Dovranno peraltro segnalarsi comportamenti non in linea con il codice etico, suggerendo le misure sanzionatorie da adottare e le azioni volte ad evitare il ripetersi dell'accaduto.
- L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dotarsi di un apposito regolamento, approvato dallo stesso Organismo, con il quale disciplina la propria attività.

14.4. Durata in carica, sostituzione e revoca dell'OdV

L'OdV resta in carica per il tempo indicato nel contratto (2 anni) e può essere eventualmente rinnovato per eguale periodo. Esso rimane in ogni caso in carica fino alla nomina del suo successore. Nel caso in cui l'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità, l'organo amministrativo, previa raccolta degli elementi a comprova del fatto, e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni entro cui deve essere rimossa la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che l'incompatibilità sia stata rimossa, l'organo amministrativo procede alla revoca dell'incarico.

La revoca dell'OdV potrà avvenire solo per giusta causa, per questa intendendosi:

- l'interdizione o l'inabilitazione;
- nel caso in cui si ravvisino circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza, nonché l'assenza di situazione di conflitto di interessi;
- una sentenza di condanna passata in giudicato (o un procedimento penale concluso con il "patteggiamento"), a carico della Società per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza dell'Odv";
- una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

È facoltà dell'Odv rinunciare in qualsiasi momento all'incarico, previa motivata comunicazione da far pervenire agli Organi amministrativi. La rinuncia avrà effetto dal momento della nomina del nuovo Odv, la quale non può avvenire tuttavia oltre il termine di 2 mesi dall'intervento della rinuncia.

14.5. Le risorse dell'Organismo di vigilanza

L'organo amministrativo assegna all'Odv le risorse umane e finanziarie opportune al fine dello svolgimento del proprio incarico, proporzionate alle dimensioni della società.

All'Odv verrà assegnato annualmente un budget, anche su proposta dello stesso Odv.

In merito alle risorse umane, l'Odv potrà avvalersi del personale assegnatogli e di consulenti esterni e lo stesso potrà altresì richiedere, con comunicazione motivata scritta, ulteriori risorse umane e finanziarie. L'Odv si potrà avvalere anche della collaborazione con titolare e responsabili del trattamento dei dati personali con i quali potrà confrontarsi e/o coordinarsi al fine del migliore espletamento delle attività che ciascuno è chiamato a svolgere.

14.6 Flusso informativo dell'Odv verso il vertice societario

L'Odv riferisce degli esiti delle attività dallo stesso svolte all'Amministratore Unico. La comunicazione a questo sarà tempestiva, qualora i fatti da riferire siano di particolare significatività. L'Odv può essere convocato in qualsiasi momento dall'amministratore, al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello: tali incontri devono essere verbalizzati e la copia dei verbali custodita a cura dell'Odv.

14.7 Flusso informativo verso l'Odv

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001 sussistono specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Odv. Più nello specifico sussiste l'obbligo in capo a chiunque ne venga e conoscenza di comunicare immediatamente all'Odv tutte le informazioni rilevanti rispetto all'osservanza del Modello, del Codice etico e del D.Lgs. 231. Tale obbligo di comunicazione riguarda, più in generale:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231, che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati per violazione del Modello o del Codice etico;

I responsabili delle Aree a rischio di reato hanno altresì l'obbligo di informare l'Odv relativamente a:

- 1) le risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere
- 2) le anomalie o le atipicità riscontrate

15. Il whistleblowing

Il personale dipendente della Società o qualsiasi consulente o collaboratore esterno della stessa possono presentare all'Odv «segnalazioni circostanziate di condotte illecite», rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e «fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

organizzazione e gestione dell'ente, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte» (art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001). È tuttavia causa di responsabilità disciplinare la condotta di chi con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.

Segnalazione

Le segnalazioni potranno essere presentate da parte del personale dipendente (ovvero collaboratore o consulente esterno) della Società, che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, all'OdV. In considerazione dei compiti attribuiti dalla legge all'OdV, tutti i dipendenti e anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Per i dettagli in merito, si richiama in tale sede la **Policy Whistleblowing** allegata al presente Modello che contiene tutti gli opportuni riferimenti al tema.

Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'OdV le valuterà a sua discrezione a seconda della gravità della violazione denunciata.

Conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 6, comma 2 bis, lett. c), D.Lgs. 231/2001) e specificato da Confindustria nelle Linee guida dedicate a "La disciplina in materia di whistleblowing" di gennaio 2018, il segnalante è tutelato attraverso la previsione di uno specifico divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori nei suoi confronti.

Al fine di garantire la effettività di tale previsione normativa, la L. 179/2017 ha introdotto, oltre al 2 bis, anche i commi 2 ter e 2 quater all'art. 6, D.Lgs. 231, secondo cui: «l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo» (comma 2 ter); e «Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa» (comma 2 quater).

Appare tuttavia necessario precisare che sussiste il divieto di utilizzo distorto dello strumento del whistleblowing, anche al fine di tutelare sia il soggetto ingiustamente segnalato, sia, in generale, la corretta prosecuzione dell'attività aziendale.

A tal fine sono difatti previste sanzioni disciplinari sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, che di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Attivazione dell'OdV

L'OdV esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo ritenga necessario, si attiva avviando, nel rispetto della normativa vigente, tutte le necessarie indagini, quali:

- la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale);
- il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione;
- l'accesso a qualunque fonte di informazione della Società, documento o dato ritenuto rilevante ai fini dell'inchiesta.

16. Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente all'organo amministrativo e, entro il 31.12 di ogni anno, predisponde una relazione e la trasmette all'Amministratore, relazione che può essere costituita: o dalla trasmissione dei vari verbali predisposti, con una nota di accompagnamento nel quale sono evidenziati eventuali rilievi e/o suggerimenti; e/o da una sintetica descrizione degli esiti dell'attività di controllo. Da tale relazione è fondamentale che emergano ad ogni modo i seguenti elementi:



- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'Amministratore per riferire su particolari situazioni o eventi o relativi all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

17. Formazione e informazione

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso mediante adeguate forme di comunicazione. Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società quello di garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento e nei suoi allegati, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

18. Informativa a consulenti, fornitori e partners

I collaboratori, i consulenti, i fornitori e/o i partners che operano a qualsiasi titolo per conto o nell'interesse della Società devono essere informati, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, del contenuto del presente documento e del Codice ad esso allegato.

19. Sistema disciplinare

19.1 Finalità del sistema disciplinare

La Società considera essenziale il rispetto del Modello e, pertanto, in ottemperanza agli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto 231/01, ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello e dai suoi allegati, comprese le disposizioni contenute nel codice etico.

Ai fini dell'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari ivi previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate dalla Società in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti dei Soci, dell'Amministratore Unico, dei Dipendenti e soggetti terzi sono classificati in:

- comportamenti che danno luogo a lieve violazione del MOG e/o del codice etico. Mancata corretta attuazione degli obblighi derivanti dal MOG (ossia dal presente documento e dalla mappatura dei rischi allegata) o dal Codice etico;
- comportamenti che danno luogo a grave violazione del MOG e/o del Codice etico: Grave violazione delle misure previste dal MOG e dal Codice etico attraverso l'assunzione di comportamenti diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, tali da far venire meno la fiducia dell'azienda nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente;
- comportamenti che danno luogo a gravissima violazione del MOG e/o del Codice etico. Gravissima violazione delle misure previste dal MOG e dal Codice etico attraverso l'assunzione di comportamenti che determinano la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, tali da

provocare un grave documento materiale o all'immagine della Società e da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

Si precisa, in particolare, che è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari anche, in caso di utilizzo del whistleblowing, nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del soggetto che segnala l'illecito, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel MOG e nel presente Codice danno luogo a responsabilità penale e/o civile del dipendente, esse sono dunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Società. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge nonché dal Contratto collettivo vigente.

19.2 Sanzioni applicabili ai dipendenti

Le sanzioni applicabili sono sia quelle previste dalla Legge che dal CCNL di categoria (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Lavoratori) La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dai contratti collettivi Industria Metalmeccanica, Industria Edile e Commercio terziario.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal CCNL, le quali dovranno essere applicate secondo il principio di proporzionalità in base alla gravità dell'infrazione e che, secondo quanto disposto dall'art. 70 e 71 del CCNL, sono costituite da:

a) ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero. Tale sanzione interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.

b) ammonizione scritta: si ricorrerà a tale sanzione quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.

c) multa fino ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo nazionale, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. Tale sanzione interverrà qualora l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato.

In particolare, la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che: non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l'assenza; senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore; per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli; nell'interno dell'anno società, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato; per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita; a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto; nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario; contravvenga al divieto di fumare all'interno dello stabilimento, agli obblighi in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza.

d) licenziamento. Possono costituire causa di licenziamento disciplinare: l'inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali; le assenze ingiustificate per oltre tre giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi o alle ferie; l'abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo; la grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; il mancato rispetto del divieto di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici; i litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti; la recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti; il furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purché il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorità giudiziaria; quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisce a produrre per conto di terze persone fuori dagli uffici, progetti o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda; quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno degli uffici, per proprio tornaconto, e introducendo o asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l'estensione della stessa, recato nocimento all'azienda; insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina dell'azienda; n) trattare affari per conto proprio e di terzi in concorrenza con l'imprenditore.

La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione annuale periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.

È bene evidenziare che però, come già in precedenza evidenziato, «Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni

estraneae alla segnalazione stessa» (art. 6, comma 2 quater, D.lgs. 231/2001).

19.3 Svolgimento del procedimento disciplinare

Nella procedura di contestazione dell'illecito disciplinare deve essere rispettato il diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall'art. 24, ed il conseguente diritto ad un giusto contraddittorio. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere dunque adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza che lo stesso sia stato sentito a sua difesa.

La Società non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e sentite le sue difese. Nella contestazione scritta dovranno essere indicati all'azienda i fatti specifici che costituiscono l'infrazione imputata. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni dalla documentata notificazione della contestazione dell'infrazione.

Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un Rappresentante sindacale unitario.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni l'azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni addotte dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore.

Per contro, qualora tale provvedimento non venga applicato dall'azienda entro 10 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle controdeduzioni, le stesse si riterranno accolte.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare - salva la sua facoltà di adire l'Autorità giudiziaria - può promuovere nei venti giorni successivi - anche per mezzo della Associazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato - la costituzione, tramite la direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro.

In tal caso, la sanzione disciplinare resterà sospesa sino alla definizione del predetto giudizio di arbitrato (art. 69 CCNL)

19.4 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al presente Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare, qualora la violazione risultasse accertata, nonché le misure più idonee da adottare.

19.5 Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e l'Amministratore, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca del soggetto coinvolto).

19.6 Misure nei confronti di altri destinatari

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Società e da parte



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023

degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del Codice Etico e del Modello.

Ogni violazione, o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Società. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori

20. Ulteriori misure

Resta salva la facoltà della Società di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.



PARTE GENERALE REV. 01 del 29/11/2023